

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**SESSIONE ULTERIORE**

ROMA, 15-16 Dicembre 2023

Il Delegato Congressuale avv. Paolo Rossi (Consigliere Vice Presidente del COA di Bologna),

CHIEDE

che sia sottoposta al XXXV Congresso Nazionale Forense di Roma nella sua Sessione Ulteriore, la seguente mozione, redatta dagli Avvocati Monia Aquili, Luigi De Fatico, Ettore Greci, Francesco Antonio Maisano, Gian Luca Malavasi, Paolo Rossi e Cristiana Senin, Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e componenti della Commissione Tirocinio, avente ad oggetto:

MOZIONE CONGRESSUALE PER L'ABOLIZIONE DEL PATROCINIO SOSTITUTIVO**E LA REINTRODUZIONE DEL PATROCINIO LEGALE ABILITANTE****PREMESSO CHE**

- l'art. 41 co. 12 della Legge 247 del 31.12.2012 prevede che *“Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51[7], rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro”*;
- **il patrocinio sostitutivo**, così come contemplato, **limita eccessivamente la possibilità dell'esercizio della professione**, seppur entro ambiti limitati, **impedendo così la responsabilizzazione e ritardando l'inserimento nel mercato del lavoro del patrocinatore legale, futuro avvocato**;
- il numero delle iscrizioni nel registro dei praticanti di coloro che si sono abilitati al patrocinio sostitutivo sono di gran lunga inferiori a coloro che, pre riforma della legge professionale, erano abilitati con la vecchia normativa;

RITENUTO CHE

- appare opportuno reintrodurre il patrocinio legale abilitante di cui al combinato disposto art. 8 comma 2 del Regio Decreto Legge n. 1578/1933 e art. 7 della Legge n. 479/1999, il quale prevede che *“i praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale, ai sensi dell'art. 8 R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i., nelle cause di competenza del Giudice di pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica”* in determinati affari civili e penali.

visto quanto in premessa, il XXXV Congresso Nazionale Forense riunito in Sessione Ulteriore a Roma il 15 e 16 dicembre 2023, in attuazione della presente mozione e di quanto esposto in premessa,

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense (OCF) e il Consiglio Nazionale Forense (CNF) per quanto di propria competenza a porre in essere ogni iniziativa utile e diretta a favorire **l'approvazione di una riforma che preveda l'abolizione del patrocinio sostitutivo così come previsto dall'art. 41 co. 12 della Legge 247 del 31.12.2012 e la reintroduzione del patrocinatore legale abilitato ai sensi del combinato disposto art. 8 comma 2 del Regio Decreto Legge n. 1578/1933 e art. 7 della Legge n. 479/1999.**